

Regolamento per la presentazione di candidature a Presidente

Art. 1 - Aveni diritto di proposta

Possono presentare candidature alla carica di Presidente :

- la Presidenza di Legacoop Marche;
- almeno un quinto dei componenti la Direzione Regionale;
- almeno 3 Comitati di Settore e/o provinciali;
- almeno 150 cooperative aderenti, complessivamente rappresentative di almeno 3 province e settori;
- almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

Nell'ipotesi di proposta avanzata da cooperative o da associazioni la deliberazione deve essere adottata rispettivamente dai relativi Cda o organi direttivi.

Le cooperative proponenti devono essere in regola, pena nullità dell'atto, con i versamenti contributivi ed essere indenni da gravi irregolarità, così come da autocertificazione delle stesse, sulla scorta dell'ultima revisione effettuata.

Art. 2 - Commissione: costituzione, composizione e compiti

Le candidature debbono essere presentate a una commissione all'uopo costituita dalla Direzione.

La Direzione provvede alla costituzione della commissione contestualmente alla convocazione del Congresso, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 3, e non oltre 20 giorni successivi alle dimissioni, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 4.

La commissione è composta indicativamente da non meno di 5 membri e non più di 7, nominati dalla Direzione su proposta del Comitato dei garanti, tra persone scelte per esperienza, autonomia di giudizio, senso di appartenenza, anche tenuto conto delle varietà territoriali, sociali e imprenditoriali degli enti associati.

Compito della commissione, che dura in carica sino alla conclusione del procedimento, è quello di verificare la regolarità delle proposte, garantire la pubblicità delle stesse, nonché organizzare le eventuali consultazioni, loro impostazione e rilevazione. A tal fine la Commissione sottopone alla Direzione, che le discute e le approva, le linee guida e i criteri fondamentali a cui intende ispirare il proprio lavoro e la propria attività.

Art. 3 - Procedimento per dimissioni alla scadenza del mandato

Al termine del procedimento, in presenza di una sola candidatura, la commissione presenterà alla Direzione eletta dal Congresso la proposta affinché sia valutata e votata.

Nell'ipotesi di più candidature, la commissione procederà alla consultazione dei componenti la Direzione affinché esprimano la propria preferenza, e presenterà alla stessa le due candidature che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Resta fermo il diritto dei componenti della Direzione di avanzare, con il quorum di cui all'art. 1, candidature diverse, che saranno sottoposte alla consultazione di cui al comma precedente.

Art. 4 - Procedimento per dimissioni in corso di mandato

Nel caso di dimissioni in corso di mandato, la commissione di cui all'art. 2 informerà le strutture associative e gli enti aderenti dell'avvio del procedimento, fissando un termine per la presentazione delle candidature, secondo le norme contenute negli art. 2 e 3.